



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

APPALTO E -1824 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, lett. b) DEL D.LGS. N.50/16 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO ROVESCIO MOTORIZZATO PER FLUORESCENZA E CAMPO CHIARO PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA – SEZIONE DI PATOLOGIA GENERALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (CIG 7586321E1F)

IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 180'000,00 IVA ESCLUSA

("Oneri per la sicurezza per rischi da interferenze" non soggetti a ribasso, pari a Euro 0,00)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Sommario

PARTE AMMINISTRATIVA	3
Art. 01 - ENTE APPALTANTE	3
Art. 02 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 03 - VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO	3
Art. 04 - CONSEGNA DEI BENI	4
Art. 05 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4
Art. 06 - VERIFICA DI CONFORMITÀ	4
Art. 07 - VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ	4
Art. 08 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	6
Art. 09 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE	6
Art. 10 - DANNI A TERZI E COSE	7
Art. 11 - ASSICURAZIONE	7
Art. 12 - COMUNICAZIONI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA - VERIFICA DEI REQUISITI	8
Art. 13 - STIPULA E SPESE DEL CONTRATTO	8
Art. 14 - EVENTI ESTINTIVI DEL CONTRATTO	9
Art. 15 - DIVIETO CESSIONE E SUBCESSIONE	10
Art. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)	10
Art. 17 - CONTABILITÀ E PAGAMENTI	10
Art. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
Art. 19 - CONTESTAZIONE DELLE INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI	11
Art. 20 - SUBAPPALTO	11
Art. 21 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE	12
Art. 22 - PERSONALE DELLA DITTA	12
Art. 23 - RISCHI DA INTERFERENZE E DUVRI	12
Art. 24 - PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	13
Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
Art. 26 - CONTROVERSIE	14
Art. 27 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	14
PARTE TECNICA	15
Art. 29 - RIFERIMENTI NORMATIVI	15
Art. 30 - CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA	15
Art. 31 - ONERI COMPRESI NEL PREZZO OFFERTO	17



PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 01 - ENTE APPALTANTE

Università degli Studi di Verona - Direzione Tecnica e Logistica - Via Paradiso, 6 - 37129 Verona tel. +39 045 8425252/5249 – fax 045/8425233 – sito internet: <http://www.univr.it>; PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it.

Art. 02 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato regola i rapporti tra l'Università degli Studi di Verona (di seguito denominata "Università") e l'Operatore economico affidatario (di seguito denominato "Appaltatore"), per la fornitura di un microscopio ottico rovesciato in campo chiaro e fluorescenza, motorizzato (d'ora in poi apparecchiature).

Art. 03 - VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO

Il valore a base di gara presunto della fornitura è stimato in euro **180'000,00** (cento ottanta mila/00) IVA esclusa, oltre a euro **0,00** (zero/00), non soggetti a ribasso di gara, in quanto costi della sicurezza per rischi da interferenze.

Ai sensi dell'art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l'appalto è composto da un unico lotto per le seguenti ragioni:

- la gara prevede l'acquisto di un microscopio ottico rovesciato in campo chiaro e fluorescenza, motorizzato da ricerca, completo di tutte le più avanzate tecnologie di acquisizione e analisi d'immagine microscopica. La qualità del risultato finale dipende dalla massima integrazione fra vari componenti ottici, elettronici ed informatici di altissima qualità, in grado, quindi, di assicurare un'esperienza di lavoro armonica e senza compromessi. Il tutto funzionale allo sviluppo di un progetto europeo quinquennale avanzato. Questo implica necessariamente la messa in opera di un'apparecchiatura sviluppata da unica ditta specializzata, in grado, quindi, di assicurare la massima interconnessione fra tutti i componenti tecnologici i quali, in ultima analisi, non possono che essere forniti se non come tecnologia unitaria e non divisibile.

Ai sensi dell'art. 51, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 si specificano di seguito le regole e i criteri oggettivi e non discriminatori che si intendono applicare per determinare l'aggiudicazione del lotto:

- unicità di produzione dei vari componenti da unica ditta fornitrice, per le ragioni suesposte, atte ad assicurare la massima interoperatività dei vari componenti l'apparecchiatura in oggetto;
- perfetta corrispondenza con le caratteristiche tecniche richieste, e specificate dettagliatamente nel foglio patti e condizioni, caratteristiche imprescindibili per lo sviluppo del progetto europeo;
- presenza di una letteratura scientifica (PubMed) che già supporti la qualità dei vari componenti tecnologici offerti per assemblare il microscopio in oggetto;
- presenza in vari laboratori, nazionali o internazionali, di un parco di installazione delle tecnologie richieste, come parametro massimamente affidabile di apprezzamento da parte della comunità scientifica delle tecnologie offerte;
- prezzo adeguato al valore della tecnologia proposta.



Art. 04 - CONSEGNA DEI BENI

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

I beni devono essere consegnati ed installati dalla ditta entro 60 giorni di calendario dalla data di stipulazione del contratto, ovvero, su espressa richiesta della stazione appaltante, entro 60 giorni di calendario dalla data dell'aggiudicazione definitiva, assumendosi da parte della ditta ogni rischio legato all'eventuale mancata stipulazione per difetto dei requisiti dichiarati nell'offerta tecnica.

La ditta deve effettuare la consegna di tutta la strumentazione a proprio rischio e con a proprio carico le spese di qualsiasi natura presso il Dipartimento di Medicina - Sezione di Patologia Generale, c/o Istituti Biologici, Piano Primo, Strada Le Grazie, 8, 37134 Verona.

Per informazioni sulla collocazione e sulle necessità di predisporre idonea attrezzatura di sollevamento e posa la ditta può chiedere chiarimenti e delucidazioni alla Prof.ssa Gabriela Costantin tel. 39-045-8027102, fax 39-045-8027127, email: gabriela.constantin@univr.it.

Il momento della consegna va concordato tramite mail, fax o per le vie brevi, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

Art. 05 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) cause di forza maggiore;
- b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 06 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è effettuata da apposita commissione. La verifica è effettuata in contraddittorio tra le parti.

Art. 07 - VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita



relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse da quanto proposto in sede di aggiudicazione delle forniture, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi presso il candidato classificatosi secondo in graduatoria, se esistente, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, tempi, modalità e luogo indicati nei documenti di gara o diversamente comunicati per iscritto dal direttore dell'esecuzione del Contratto. Il fornitore deve effettuare le consegne del bene a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.

Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte alla ditta entro 30 giorni dalla consegna. L'accettazione ed il collaudo, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonerano la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La stazione appaltante, qualora decidesse di trattenere ugualmente la strumentazione, può, a proprio insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l'adeguamento gratuito della strumentazione a quanto richiesto in sede di gara. Qualora la stazione appaltante decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, la ditta deve a sua cura e spese sostituirli entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite.



All'atto della consegna il fornitore deve presentare il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna. Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario tutte le spese comunque connesse alla fornitura.

Art. 08 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto:

- a eseguire la fornitura oggetto del contratto con precisione, cura e diligenza utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei;
- al rispetto della normativa in materia di privacy;
- al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza, antinfortunistica, di orario di lavoro e di imposte e tasse.

Nel procedere all'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore si comporterà sempre come consigliere e consulente dell'Università e non avrà responsabilità decisionale.

Art. 09 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE

L'Appaltatore:

- 1) assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell'esecuzione della fornitura, dovesse occorrere, a causa dell'Appaltatore stesso o dei suoi lavoratori, a cose o persone, liberando sin da ora l'Università da ogni responsabilità o conseguenza di rilevanza civile e/o penale;
- 2) effettua l'allacciamento delle proprie attrezzature e l'impiego di energia elettrica mediante personale esperto, secondo le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- 3) solleva l'Università da ogni responsabilità in materia di infortuni sul lavoro che sono a carico dell'Appaltatore;
- 4) solleva l'Università da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti e furti compiuti nei confronti delle attrezzature;
- 5) manleva l'Università da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti in relazione alle prestazioni oggetto della fornitura, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese;
- 6) costituisce, in tempo utile per la stipula del contratto, una garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo netto del contratto originario, per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'Università avesse eventualmente pagato in più durante il contratto, salva la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore e il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione dovrà essere disposta a favore dell'Università secondo le modalità che verranno comunicate e sarà costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, e cioè mediante fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, oppure mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni secondo la legislazione vigente; per la validità di tali forme di deposito l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
 - di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 C.C.;



- -di obbligarsi a versare all'Università su semplice domanda, senza eccezioni o ritardi, l'ammontare della somma garantita o della minore somma richiesta;
- -di ritenere valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, perciò l'Università potrà provvedere a stipulare il contratto con il secondo miglior classificato.

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente con il Direttore dell'esecuzione. La verifica di conformità certifica che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e dei patti concordati in sede di aggiudicazione e consente lo svincolo progressivo della cauzione.

Lo svincolo sarà disposto dall'Università per il 70% del contratto alla consegna della fornitura; il restante 30% della cauzione, sarà svincolato automaticamente non oltre 1 mese dal termine dell'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante da parte dell'Università dei documenti, in originale o copia autentica, dell'avvenuta esecuzione.

Art. 10 – DANNI A TERZI E COSE

L'Appaltatore è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso l'Università quanto verso Terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali e alle cose, derivante dalle prestazioni oggetto del contratto.

Le eventuali spese, anche giudiziali, che l'Università dovesse sostenere per i danni provocati dall'Appaltatore, sono integralmente a carico dell'Appaltatore, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Università. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a manlevare l'Università da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del della fornitura, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

Art. 11 – ASSICURAZIONE

L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti da cause a esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati nello svolgimento della fornitura, a persone, a beni mobili od immobili, tanto dell'Università che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine è a carico dell'Appaltatore l'obbligo di stipulare le seguenti assicurazioni presso società di primaria importanza con massimali commisurati all'importo del contratto e comunque gli stessi dovranno essere ritenuti sufficienti dall'Università o, in caso contrario, dovranno essere opportunamente adeguati:

- a) polizza R.C.T.
- b) polizza infortuni.

Dette polizze dovranno essere esibite all'Università.

Le polizze dovranno esplicitamente contenere le seguenti condizioni di polizza:

- *"In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, la sospensione della efficacia della garanzia, a norma dell'art. 1901, comma 2° del Codice Civile è subordinata alla comunicazione, da parte dell'assicuratore all'Università, della inadempienza del contraente e decorre dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione"*
- *"Si dà e si prende atto che, senza il consenso scritto dell'Università, in nessun caso potranno aver luogo diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto".*

In ogni caso l'Appaltatore dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.



L'accertamento dei danni sarà effettuato dal RUP, alla presenza del Legale rappresentante dell'Appaltatore o da suo un Delegato.

A tale scopo il RUP comunicherà con sufficiente anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'Appaltatore stesso di intervenire.

Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il RUP procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

Art. 12 – COMUNICAZIONI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA – VERIFICA DEI REQUISITI

L'Università comunicherà, entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara, a seguito di provvedimento esecutivo dell'organo competente, l'esito della stessa agli operatori economici che hanno partecipato alla gara. L'operatore economico aggiudicatario dovrà comprovare, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativa richiesti in sede di gara.

L'Università potrà comunque procedere in qualsiasi momento a verifiche d'ufficio in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione.

Nel termine che verrà indicato dall'Università, l'aggiudicatario sarà tenuto ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto. Si precisa che tutte le spese attinenti al contratto, diritti di segreteria, bolli e tasse ed ogni altra, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipula del contratto successivamente all'aggiudicazione, sarà effettuata subordinatamente:

- alla costituzione della cauzione definitiva prevista dal presente capitolato;
- alla verifica dell'inesistenza a carico dell'aggiudicatario di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 25.12.1956 n. 1423, ovvero di provvedimenti indicati nel secondo comma dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575, nonché degli artt. 10 ter e 10 quater della citata legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- alla verifica della situazione di regolarità contributiva prevista dal D.L. 210/2002 e s.m.i.;
- alla verifica delle dichiarazioni fatte dall'aggiudicatario.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto, ovvero le documentazioni non risultino conformi alle dichiarazioni contenute nell'offerta e/o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno e ora stabiliti, l'Università, avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 332 della legge 20.03.1865 n. 2248, allegato F e successive modificazioni (incameramento cauzione provvisoria).

In tal caso, l'Università si riserva la facoltà di poter procedere alla stipula del contratto di appalto con l'operatore economico la cui offerta risulti, dal verbale di aggiudicazione, essersi qualificata come la seconda migliore.

Si precisa che tutte le spese attinenti al contratto, diritti di segreteria, bolli e tasse ed ogni altra, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 13 - STIPULA E SPESE DEL CONTRATTO

Il Contratto verrà stipulato sotto forma di scrittura privata con spese di bollo a carico della ditta aggiudicataria.



Art. 14 - EVENTI ESTINTIVI DEL CONTRATTO

Risoluzione per Impossibilità sopravvenuta: qualora l'Appaltatore non potesse proseguire la fornitura secondo le modalità richieste, deve darne immediata comunicazione al RUP, che si riserva di accertare l'impossibilità e l'eventuale imputabilità a esso, ai fini della risoluzione del contratto.

Risoluzione per inadempimento e clausola risolutiva espressa: in caso di gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali ritenuti essenziali, è facoltà dell'Università risolvere il rapporto ex art. 1456 cc., dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Università.

E' inoltre facoltà insindacabile dell'Università procedere alla risoluzione del contratto, senza obbligo o bisogno di messa in mora dell'Appaltatore, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi di affidamento, degli orari e dei metodi concordati con i referenti dell'Università;
- grave disservizio quantificabile in almeno 3 giorni lavorativi, consecutivi o meno, su 10 giorni lavorativi mensili;
- mancato reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Università;
- cessione del contratto di cui all'art. 15.

Risoluzione per fallimento dell'Appaltatore: in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'Appaltatore, l'Università non ha più interesse a proseguire il rapporto contrattuale, che si intende risolto con effetto a partire dal mese successivo alla comunicazione da parte dell'Appaltatore di uno dei provvedimenti di cui sopra.

Risoluzione per sopravvenuta disponibilità di convenzioni CONSIP: qualora l'Università accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui l'Appaltatore stesso non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Il contratto potrà, inoltre, risolversi negli altri casi previsti dal Codice Civile. La risoluzione produrrà i propri effetti dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore della comunicazione di risoluzione inviata dall'Università con PEC.

In caso di risoluzione l'Università provvederà senza bisogno di messa in mora e con provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti e interessi.

In qualsiasi caso di risoluzione si procederà a interpello degli operatori economici che hanno partecipato alla gara originaria, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Si partirà dal successivo miglior offerente dopo l'aggiudicatario. In caso di non accettazione da parte del secondo classificato, si potrà procedere allo scorrimento dell'eventuale graduatoria, fino a esaurimento della stessa.

Nel caso in cui, invece, l'Università dovesse eventualmente sostenere spese per esperire una nuova procedura selettiva, le stesse saranno a carico dell'operatore economico affidatario inadempiente.



Art. 15 - DIVIETO CESSIONE E SUBCESSIONE

Il contratto non può essere ceduto, né può essere oggetto di sub-cessione, cessione parziale, gratuita o onerosa, comodato. L'eventuale silenzio dell'Università non potrà avere alcun effetto favorevole per l'Appaltatore.

Art. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'Università provvede alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) che assicura che la fornitura avvenga secondo contratto, nella persona della dott.ssa Barbara Rossi del Dipartimento di Medicina. Il DEC può nominare uno o più assistenti cui affida, sotto la propria sorveglianza, alcune attività di competenza.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto e attesta la corretta e completa esecuzione della fornitura.

Art. 17 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto sarà stabilito secondo quanto previsto all'art. 4 co. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con emissione di fatture rilasciate ai sensi del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e successive integrazioni e modificazioni, e subordinato a:

- accertamento della regolarità delle prestazioni svolte;
- verifica del regolare versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali dovuti dal contraente.

L'Amministrazione universitaria effettuerà il pagamento dell'intero importo contrattuale a seguito dell'avvenuta fornitura, montaggio, messa in funzione (come da certificato di consistenza finale) e dell'avvenuto collaudo positivo. In caso di contestazione e fino alla risoluzione della stessa, l'Amministrazione universitaria si riserva di sospendere il pagamento della fattura contestata. L'Università non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte delle ditta appaltatrice dei requisiti sopra indicati.

Si fa presente che nel caso di pagamenti per "stati di avanzamento" e quindi di acconti, ai sensi dell'art. 4 co. 3 del DPR 5/10/2010 n. 207 e s.m.i., verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo progressivo dello stato di avanzamento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Dovendo la stazione Appaltante acquisire d'ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), qualora uno di questi segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza (ai sensi dell'art. 4 co.2 del DPR 5/10/2010 n. 207 e s.m.i.). il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate tramite il DURC, è disposto dalla stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e della legge 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto. Qualora l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.



3. In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'Università verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 – CONTESTAZIONE DELLE INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI

La ditta è sottoposta all'applicazione di penali quando effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore. Lo stesso vale se il ritardo sul termine stabilito è causato dalla sostituzione della strumentazione, o degli accessori, o delle parti, risultate difettose nel momento della consegna o nel momento della prova di funzionamento o nei 60 giorni successivi alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla stazione appaltante), e se ciò comporta l'impossibilità di utilizzo della strumentazione.

Importi delle penali applicate:

- a. fino a 60 giorni di ritardo: addebito mediante detrazione sull'importo della fornitura, di un importo pari al 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- b. addebito delle eventuali spese, comprese quelle dovute ad un eventuale contratto di locazione di attrezzatura o strumentazione equivalente.
- c. oltre i 60 giorni di ritardo: facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, sono trattenute sull'ammontare della fattura ammessa a pagamento e, comunque, regolati prima dello svincolo della cauzione definitiva. Le penali vengono notificate alla ditta, con contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate.

L'accertamento dell'infrazione sarà effettuato dal funzionario universitario, responsabile del contratto o da un suo delegato, alla presenza del legale rappresentante della ditta concessionaria o dal funzionario responsabile incaricato dalla stessa.

A tale scopo il funzionario universitario responsabile del contratto comunicherà tempestivamente alla ditta il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato della situazione in modo da consentire alla ditta concessionaria di intervenire.

Qualora la ditta non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il funzionario responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine dell'applicazione della sopracitata penale che dovrà essere corrisposta dalla ditta concessionaria.

Art. 20 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nella misura non eccedente il 30% dell'importo complessivo dell'appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso l'Appaltatore intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell'offerta, precisando altresì la percentuale.

Al fine di ottenere l'autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti e alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, almeno 20 giorni prima dell'inizio effettivo delle prestazioni.

Qualora l'Appaltatore provveda direttamente al pagamento del subappaltatore, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.



Art. 21 – VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri e che siano ritenute opportune dall'Università.

Art. 22 - PERSONALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria dovrà risultare in regola l'ottemperanza alle norme della L. 68 del 12.03.99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Tutto il personale impiegato dovrà risultare regolarmente assunto dalla ditta aggiudicataria e dovrà operare sotto la sua responsabilità esclusiva.

La ditta aggiudicataria dovrà:

- ❖ selezionare accuratamente il personale addetto, in modo che siano garantiti:
 - un contegno civile, educato e consono alla fornitura in appalto;
 - il rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori vigenti nel luogo in cui sono svolte le prestazioni;
 - la riservatezza su dati e informazioni in merito alle attività o organizzazione dell'Università eventualmente conosciute nel corso o per lo svolgimento del contratto.

Il personale utilizzato, professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività cui è adibito dovrà:

- ❖ essere a conoscenza delle modalità di espletamento dell'oggetto dell'appalto a cui sarà adibito e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.
- ❖ mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
- ❖ mantenere altresì un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto al fine di svolgere adeguatamente le mansioni affidategli senza ostacolare l'andamento regolare del lavoro dell'Amministrazione Universitaria, nonché disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza;
- ❖ esporre la tessera di riconoscimento;
- ❖ consegnare al proprio superiore ogni oggetto che risulti smarrito o rinvenuto nell'espletamento della fornitura.

Art. 23 - RISCHI DA INTERFERENZE E DUVRI

L'Appaltatore è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008, che si impegna a rispettare.

L'Appaltatore dovrà tenere in considerazione che, all'interno dell'Università, è presente una molteplicità di rischi (chimico, fisico, biologico, ...) ed è quindi di fondamentale importanza che dichiari di conoscere l'organizzazione e gli ambienti presso i quali dovrà operare, le misure previste, gli altri lavori/servizi/forniture appaltati dall'Università a ditte esterne.



I rischi presenti nell'Università, e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate, sono dettagliati nella Procedura universitaria per la gestione degli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto, d'opera e somministrazione, che fa parte integrante del presente documento, e i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Ateneo. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di presa visione e accettazione di tale allegato. I costi della sicurezza, connessi con l'oggetto del presente appalto, propri dell'Appaltatore, dovranno essere evidenziati a parte, nell'offerta economica.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione (tel. 0458027563, mail: servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it).

La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, il nominativo del RUP e degli altri referenti della sicurezza, l'elenco degli appalti che interessano l'area oggetto del lavoro/servizio/fornitura sono riportati nel D.U.V.R.I. ricognitivo allegato al presente capitolato.

Art. 24 - PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Piano Prevenzione Anticorruzione adottato dall'Università di Verona e scaricabile dal sito internet www.univr.it al link "Amministrazione Trasparente".

L'Università ha aderito al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 09 gennaio 2012 sottoscritto tra le Prefetture della Regione Veneto, l'U.R.P.V., l'ANCI Veneto e la Regione Veneto.

Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l'Università entrerà nella disponibilità, si precisa quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Antonella Merlin, Responsabile Area Acquisti della Direzione tecnica e logistica dell'Università di Verona (tel. +39 045 8425230, pec. ufficio.protocollo@pec.univr.it).

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

L'Università tratta i dati personali lecitamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi alla partecipazione alla gara o all'esecuzione del contratto relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

Conservazione dei dati



I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati a:

- consulenti e commercialisti o altri legali che erogino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- istituti bancari e assicurativi che erogino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

- chiedere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere, nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati, i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Art. 26 - CONTROVERSIE

In prima istanza, per qualsiasi contestazione fra le parti relativa alla gestione della fornitura, dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione. Qualora non si riuscisse a dirimere la controversia, si adirà la via giudiziale, con la competenza in via esclusiva del Tribunale di Venezia.

L'Università non è da ritenersi responsabile per eventuali controversie tra gli utenti e l'operatore economico affidatario.

Art. 27 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 4) e 6) della Legge 07.08.90 n. 241, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonella Merlin in qualità di Responsabile Area Acquisti della Direzione tecnica e logistica dell'Università di Verona (tel. +39 045 8425230 PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it).



PARTE TECNICA

Art. 29 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Oltre che alle condizioni generali e particolari riportate nei documenti di gara e contrattuali e per quanto non stabilito nel presente capitolato, l'affidamento dell'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni, compresi regolamenti e prescrizioni dell'Università degli studi di Verona, che trovino comunque applicabilità. L'appalto è inoltre soggetto al D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, forniture e servizi" e s.m.i. e alle condizioni stabilite nel vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Verona.

Gli operatori economici sono obbligati alla conoscenza le disposizioni che disciplinano la gara e il rapporto contrattuale conseguente all'aggiudicazione; non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.

Per quanto non risulti sopra contemplato, si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili.

In via esemplificativa e non esaustiva, si richiamano:

- Codice Civile
- R.D. 23.05.1924 n.827 "Regolamento per la contabilità dello Stato"
- Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
- Legge 22.04.1941 n. 633 sulla tutela del diritto d'autore e Legge 248/2000 sul diritto di riproduzione.
- D.Lgs. 30/6/03 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m.i.

Devono, inoltre, essere rispettate le condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel contratto, nonché le leggi e i regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia, o che venissero emanati in vigenza del Contratto, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente Capitolato.

Art. 30 - CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA

Gli elementi qui descritti rappresentano, a pena d'esclusione, la configurazione minima richiesta della fornitura a cui l'Offerente dovrà conformarsi nella sua offerta. L'Offerente dovrà formulare la propria offerta tecnica prevedendo una strumentazione di ultima generazione:

Il sistema dovrà avere le caratteristiche tecniche di seguito elencate:

- a) Microscopio ottico rovesciato in campo chiaro e fluorescenza, motorizzato;
- b) Asse Z motorizzato ad elevata accuratezza minima 25^{nm};
- c) Dispositivo per messa a fuoco Hardware con diodo NIR. Sampling rate 25 - 200 Hz, utilizzabile ed impostabile da software;
- d) Revolver obiettivi motorizzato a 6 posizioni;
 - Obiettivo 10x alla fluorite a contrasto di fase NA 0.3;
 - Obiettivo 20x alla fluorite a contrasto di fase a lunga distanza di lavoro NA 0.4, dotato di collare di correzione per lo spessore del supporto utilizzato;
 - Obiettivo 40x alla fluorite a contrasto di fase a lunga distanza di lavoro NA 0.6, dotato di collare di correzione per lo spessore del supporto utilizzato;



- Obiettivo 63x alla fluorite a contrasto di fase a lunga distanza di lavoro NA 0.75, dotato di collare di correzione per lo spessore del supporto utilizzato;
- e) Variatore ottico motorizzato con lente 1.25^x;
- f) Regolazione automatica dell'illuminazione e della posizione del diaframma di apertura in funzione della combinazione obiettivo- contrasto;
- g) Revolver filtri motorizzato a 6 posizioni;
 - Filtri Dapi, FITC ad alta efficienza quantica, DsRED ad alta efficienza quantica. Filtri multi banda: DAPI/GFP/DsRED/Cy5 e CFP/YFP/mCherry;
- h) Ruota veloce per filtri di emissione o sistema simile che consenta l'acquisizione rapida di diversi fluorocromi, sincronizzato con i sistemi di illuminazione e con la camera digitale richiesta;
- i) Tavolo motorizzato XY corsa minima 130x100 mm. Risoluzione 0.1 µm. Riproducibilità +/- 1 µm;
- j) Illuminatore per fluorescenza LED ad alta potenza;
- k) Illuminatore per luce trasmessa con lampada LED ad elevata potenza. Alimentazione interna allo stativo. Regolazione automatica del sistema ottico secondo l'obiettivo utilizzato ed il tipo di osservazione richiesta. Possibilità di trigger BNC;
- l) Condensatore a lunga distanza di lavoro, motorizzato, NA 0.55. Campo chiaro, Ph₁, Ph₂, Ph₃, predisposto all'inserimento di accessori per contrasto interferenziale. Inserimento e correlazione automatica degli accessori di osservazione con l'obiettivo in uso;
- m) Accessori per contrasto interferenziale su plastica per tutti gli obiettivi richiesti;
- n) Tubo binoculare campo 23 con regolazione della distanza interpupillare, oculari 10x campo 23 con regolazione delle diottrie;
- o) Doppia uscita fotografica (switch motorizzato) laterale dx/sx;
- p) Incubatore a gabbia per controllo di parametri T e CO₂ (espandibile per O₂). Inserti riscaldanti per vetrini, petri, chamber slides e multidish 24 well. Umidificatore, sensore per controllo preciso della T e coperchio per CO₂ inclusi. Controllo CO₂ 1 - 8% con intervalli regolabili 0.1%. Temperatura regolabile con risoluzione 0.1°C. ;
- q) Camera digitale monocromatica per microscopia, ad elevate prestazioni (velocità di acquisizione e sensibilità) con sensore sCMOS 13.3x13.3 mm, raffreddato, risoluzione 4 Megapixel, velocità max a piena risoluzione 100 fps, pixel pitch 6.5x6.5 micron, dynamic range 37.000, QE 82% @560 nm. Set cavi trigger;
- r) Software di controllo dei parametri del microscopio e della videocamera. Software modulare con possibilità di acquisizione automatica Multicanale (campo chiaro+fl, fl+fl ecc.), Z-Stack, acquisizione mosaico con autofocus, Time Lapse (incluso controllo via software di T e CO₂) e operazioni di processing quali estensione della profondità di fuoco, misure lineari e misure di intensità del segnale al variare del piano focale;
- s) Segmentazione e quantificazione automatica di parametri dimensionali e densitometrici, su immagini acquisite. Rendering 3D e modulo per deconvoluzione 3D avanzata;
- t) Seconda licenza software che permetta di eseguire le stesse operazioni eseguibili con la prima licenza;
- u) Display LCD a colori. Il pannello deve permettere di controllare tutte le componenti del microscopio;
- v) Workstation dedicata al controllo del microscopio, ad elevate prestazioni, 64 bit. HP Z840 o equivalente. RAM 32 GB, HDD 2 TB e SSD 256 GB, scheda video almeno 4 GB. Monitor 27" LED FULL HD;
- w) Workstation dedicata all'analisi e al processing, ad elevate prestazioni, 64 bit. HP Z840 o equivalente. RAM 64 GB, HDD 4 TB e SSD 256 GB, scheda video almeno 8 GB. Monitor LED FULL HD 27";



- x) Upgradabile on-site a sistema per illuminazione in luce strutturata in fluorescenza: sistema ottico dotato di griglie multiple, inseribile e disinseribile facilmente dal percorso ottico della fluorescenza senza necessità di essere riposto quando non utilizzato;
- y) Upgradabile on-site a sistema confocale.

Art. 31 – ONERI COMPRESI NEL PREZZO OFFERTO

Formano parte dell'appalto la fornitura dei beni indicati, l'installazione, la formazione sul posto del personale, il collaudo e la stesura della relativa documentazione, nonché la garanzia e l'assistenza tecnica full risk di dodici mesi, come di seguito dettagliato con le seguenti specifiche minime e inderogabili:

1. servizio di garanzia full risk di dodici mesi a far data dal collaudo;
2. assistenza tecnica full-risk di dodici mesi comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria compresa la fornitura di parti di ricambio degli strumenti, con interventi entro le quarantotto ore e garanzia minima di supporto telefonico;
3. supporto telefonico con risposta garantita entro 24 ore da parte di personale tecnico idoneo all'evasione della richiesta di informazioni;
4. adeguato supporto telefonico con risposta immediata alla comprensione della problematica e sua immediata risoluzione;
5. installazione e training on-site adeguato dopo la messa in funzione dello strumento a totale onere a carico della Ditta fornitrice.

La ditta deve fornire a propria cura e spese tutti i documenti relativi, anche non tecnici, relativi al funzionamento della strumentazione ed ai sistemi, compresi eventuali aggiornamenti.